INFORMATIVA per il pagamento della TASI – IMU 2014

COMUNE DI FRANCOFONTE

(Codice Ente D768)

Il pagamento del saldo **IMU** va eseguito entro il **16 Dicembre 2014,** applicando le **aliquote** di seguito riportate approvate con deliberazione C.C. n. 22 del 17 settembre 2014.

Il pagamento della **TASI** va eseguito in acconto (50%) entro il **16 Ottobre 2014** ed a saldo entro il **16 Dicembre 2014** con le **aliquote** di seguito riportate approvate con deliberazione C.C. n. 17 del 08.09.2014.

- **Abitazione principale** (escluso quelli di tipologia A/1, A/8 e A/9) =
- **IMU : ESENTE** **TASI: 2,50 per mille**

Codice tributo TASI **" 3958**"

- **Immobili** tipologia catastale A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze, adibiti ad **Abitazione Principale** =

IMU: 4,00 per mille (Detrazione € 200,00)

TASI: 2,00 per mille

Codice tributo IMU "**3912**" Codice tributo TASI **"3958**"

- Immobile concesso in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (da genitori a figli e viceversa) limitatamente ad una sola unità immobiliare
- (con rendita non superiore a **€ 500,00**)
- (comodatario ISEE non superiore a €. 15.000,00)

IMU: ESENTE **TASI: 2,50 per mille**

Codice tributo TASI **" 3958**

Esclusivamente ai fini IMU , l'immobile con relative pertinenze (escluso Cat. A/1, A/8 e A/9), dato in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, provato per iscritto con atto di data certa, viene equiparato ad abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare qualora la stessa sia compresa nella categoria catastale da A2 ad A5 la cui rendita catastale non sia superiore a €. 500,00 e qualora il comodatario abbia un reddito ISEE non superiore a €. 15.000,00.Nell'ipotesi

in cui l'unità immobiliare concessa in comodato superi la rendita catastale di €. 500,00, sulla differenza tra la precitata rendita e quella effettiva è dovuta l'IMU con aliquota ordinaria del 4,60 per mille. I contratto di comodato dovrà essere provato per iscritto con atto di data certa, anche attraverso uno scambio di corrispondenza AR con timbro postale.

- **Altri fabbricati categoria A**
- **IMU : <u>9,60 per mille</u> TASI = non soggetta dal proprietario mentre è dovuta dall'occupante nella misura del** 10% dell'ammontare complessivo della Tasi , con aliquota di base del 1 **Per mille.**
- Codice tributo IMU **"3918"** Codice tributo TASI **" 3961"**
- **Aree edificabili = IMU : 9<u>,60 per mille</u> + TASI : 1<u>,00 per mille</u>**

  Codice tributo IMU **"3916"** Codice tributo TASI **"3960"**

- **Immobili tip. D** (esclusi D/10) = **IMU : <u>10,60 per mille</u> TASI : non soggetta**
- Cod. tributo IMU (quota Stato 7,6) **"3925"** - (quota Comune 3,0) **"3930"**

- Fabbricati generici (cat. B e C)
- IMU : 9,60 per mille TASI: 1,00 per mille
  codice tributo IMU " 3918" Codice tributo TASI "3961"
- Fabbricati rurali ad uso strumentale= IMU : 2,00 per mille TASI : non soggetta

Codice tributo IMU **" 3913**"

Terreni agricoli

IMU : 4,60 per mille TASI : non soggetta

Codice tributo IMU : " 3914 "

INTERESSI

Codice Tributo IMU "**3923**" Codice tributo TASI "**3962**"

SANZIONI

Codice tributo IMU **" 3924"** Codice tributo TASI **" 3963"**

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal proprietario (inquilino), la TASI deve essere pagata in maniera autonoma. Pertanto, l'occupante sarà tenuto al versamento TASI nella misura del 10% , calcolando e applicando l'aliquota corrispondente.

Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU. Non si fa luogo al versamento della TASI qualora l'imposta dovuta sia inferiore ad € 5,00.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti al Catasto. Si calcola moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio vigente.

Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione ICI/IMU e, per i detentori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARES/TARI. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato una valida dichiarazione di cui sopra, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI . Inoltre la dichiarazione va presentata quando intervengono variazioni per le quali l'immobile e relative pertinenze non sono più imponibili ai fini IMU, in quanto equiparati ad abitazione principale.